

## QUESTIONI APERTE

---

### Ricusazione

#### La decisione

**Giudice - Ricusazione - Validità ed efficacia degli atti - Atti di natura interlocutoria - Decreto di rinvio a giudizio - Nullità** (Cost. art. 24, 15, 111; C.p.p. artt. 37 c. 2, 41, 42, 178 c. 1, 424, 429).

*Le Sezioni unite hanno affermato che «in caso di accoglimento della istanza di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio, emesso in pendenza della decisione definitiva sulla domanda di ricusazione, non conserva efficacia ed è affetto da nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; l'ordinanza che decide sul merito ai sensi dell'art. 41, comma 3, cod. proc. pen., provvede contestualmente a dichiarare se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice ricusato devono considerarsi efficaci e contro la stessa è proponibile, anche in caso di omessa pronuncia sulla conservazione della efficacia degli atti, ricorso per cassazione nelle forme dell'art. 611 cod. proc. pen.»*

CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, 23 dicembre 2020, (ud. 16 luglio 2020), FUMO Presidente - GAETA, P.M. - Gerbino, Mangiameli, Schembri, *Ricorrenti*.

### Qualcosa di nuovo sul fronte della ricusazione

La Corte di cassazione si è pronunciata su uno degli effetti della ricusazione: la validità degli atti emessi dal giudice successivamente ricusato. In virtù del principio fondamentale di terzietà ed imparzialità del giudice, l'individuazione degli atti che conservano efficacia deve essere competenza dell'organo chiamato a decidere sulla ricusazione, così da rendere quest'ultimo giudizio incidentale al fine di valutare il "grado di compromissione" del giudice. Se l'ordinanza che decide sulla ricusazione non dovesse pronunciarsi circa la validità degli atti, è ammesso il ricorso per Cassazione, ex art. 611 c.p.p.

#### *Something new on the recusal front*

*The Corte di Cassazione ruled on one of the effects of the recusal: the legal soundness of the acts issued by the judge subsequently recused. By virtue of the fundamental principle of impartiality and impartiality of the judge, the identification of the acts that remain effective must be in the jurisdiction of the authority called to decide on the recusal, so as to make the latter judgment incidental in order to evaluate the judge's "compromise degree". If the ordinance that decides on the recusal does not rule on the acts's validity, an appeal to the Corte di Cassazione is allowed, ex art. 611 c.p.p.*

**SOMMARIO:** 1. La sentenza. - 2. Il rinvio della prima Sezione - 3. Le Sezioni unite - 4. La *ratio* della ricusazione

1. *La sentenza.* La questione fondamentale affrontata dalla Corte, oltre che dai giudici di merito, è una questione di rito: è valido il decreto di rinvio a giudizio emesso dal giudice successivamente ricusato?

La sentenza<sup>1</sup> vede ad oggetto le vicende di un'istanza di ricusazione. Per la prima volta veniva presentata, nel dicembre 2015, istanza perché il magistrato aveva preso parte ad un precedente procedimento, anticipando il giudizio sull'esistenza dei reati di associazione di stampo mafioso e associazione finalizzata la traffico di stupefacenti, contestati ai ricusanti. L'istanza veniva rigettata dalla Corte di appello, senza alcuna sospensione del processo. A questo punto il g.u.p. presso il Tribunale emetteva, nel febbraio 2016, il decreto che dispone il giudizio. L'ordinanza di inammissibilità veniva impugnata con ricorso per Cassazione ed annullata con rinvio; nel giudizio di rinvio la Corte di appello competente, alla fine del 2016, dichiarava nuovamente inammissibile l'istanza. Nuovamente le parti decidevano di impugnare l'istanza che, come la prima, veniva annullata con rinvio dalla Cassazione nel 2017. A questo punto la Corte competente accoglieva la dichiarazione di ricusazione, senza, però, statuire sulla conservazione ed efficacia degli atti fino a quel momento emessi dal giudice ricusato, *ex art. 42 co. 2 c.p.p.*, mentre i giudici di merito consideravano valido il decreto, sulla base del principio di conservazione degli atti processuali e della natura interlocutoria del decreto. Parallelamente alle vicende dell'istanza di ricusazione, si è svolto il processo, che era già in fase di avanzata trattazione al momento dell'accoglimento.

*2. Il rinvio della prima Sezione.* La prima Sezione<sup>2</sup> ha preliminarmente analizzato i fatti oggetto del ricorso e ricostruito la vicenda dell'istanza di ricusazione del giudice nel rapporto con l'atto di rinvio a giudizio emesso. Per procedere alle considerazioni in punto di diritto, la Corte ha premesso che alla procedura incidentale di ricusazione non consegue l'automatica sospensione del procedimento principale, chiarendo che il giudice semplicemente non può pronunciare o concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia stata emessa l'ordinanza che decide sulla ricusazione. Suddetta sospensione può essere, infatti, disposta solo dal giudice competente sulla ricusazione<sup>3</sup>.

Il ragionamento della Corte ha preso in considerazione dapprima la sentenza Tanzi<sup>4</sup> che aveva affrontato la questione relativa all'emissione di un atto a contenuto decisorio, in pendenza del giudizio di ricusazione, che si asseriva essere avvenuto in violazione della previsione dell'art. 37, co. 2, c.p.p., dal momento che era stato emesso prima che fosse intervenuta la decisione sulla

<sup>1</sup> Cass., Sez. un., 23 dicembre 2020, Gerbino, Mangiameli e Schembri, in questa *Rivista*.

<sup>2</sup> Cass., Sez. I, 30 marzo 2020, Gerbino e altri, in questa *Rivista*.

<sup>3</sup> Cass., Sez. un., 27 febbraio 2002, Conti, in *Mass. Uff.* 221403.

<sup>4</sup> Cass., Sez. un., 9 giugno 2011, Tanzi, in *Mass. Uff.* 249735.

procedura incidentale. Secondo le Sezioni Unite, in pendenza del giudizio di ricusazione, non è da considerarsi affetto da invalidità l'atto emesso, perché il predetto vizio è sussistente solo quale conseguenza dell'accoglimento della domanda, perciò, solo successivamente all'accoglimento dell'istanza di ricusazione si genererebbe l'invalidità. Considerando gli effetti che si produrrebbero sugli atti processuali emessi dal giudice ricusato, a seconda della tipologia, dunque, viene in rilievo l'inefficacia per quelli diversi da quelli definitivi, mentre la "decisione" è da ritenersi nulla per difetto di capacità particolare (ex art. 178 co. 1 lett. a) c.p.p.). Successivamente la Corte ha considerato la sentenza Digiacoantonio<sup>5</sup> secondo cui l'art. 42 c.p.p. indica una presunzione di inefficacia degli atti compiuti nel procedimento, qualora mancasse, nella pronuncia incidentale sulla ricusazione, l'indicazione circa l'utilizzabilità o efficacia degli atti. Ciò salvo che il giudice della ricusazione non ne consideri possibile la conservazione, pur se emanati dallo *iudex suspectus*; per farlo il giudice ha l'obbligo di procedere ad un controllo scrupoloso, così da evitare che vengano meno le garanzie di contenuto dell'atto che, pur se emanato in una situazione sospetta, concretizza il principio di imparzialità del giudice<sup>6</sup>. A sostegno di questo orientamento deve considerarsi che il giudice della ricusazione ha certamente l'obbligo di controllo sull'efficacia degli atti, ma non sull'utilizzabilità degli stessi, che è competenza esclusiva del collegio giudicante, come previsto dagli artt. 511 e 525 c.p.p.<sup>7</sup>

Pur tenendo conto delle statuizioni delle Sezioni Unite, la giurisprudenza si è misurata diverse volte con la questione. Le sentenze citate sono state applicate esclusivamente agli atti aventi natura probatoria, andando a creare uno spazio di efficacia per tutti gli atti emessi dal giudice ricusato, aventi diversa natura, anche senza rinvenire una esplicita indicazione in tal senso nell'art. 42 c.p.p. La mancanza, in quest'ultimo articolo, di una espressa nullità in merito è stata spiegata, dalle sentenze successive, semplicemente sottolineando che è il provvedimento che accoglie la ricusazione a dover individuare gli atti che

<sup>5</sup> Cass., Sez. un., 5 aprile 2011, n. 13626, Digiacoantonio, in *Mass. Uff.* 13626.

<sup>6</sup> Così Cass., Sez. IV, 27 maggio 1997, n. 2799, Zuccotti e altri, in *Mass. Uff.* 207741; Id., Sez. I, 22 maggio 1997, Galli, in *Mass. Uff.* 207588; Id., Sez. II, 5 giugno 2002, Tripodi, in *Mass. Uff.* 221986; Id., Sez. I, 3 giugno 2004, Alampi; Id., Sez. VI, 11 giugno 2011, Calabrò, in *Mass. Uff.* 219004; Id., Sez. VI, 18 febbraio 2015, Boschetti, in *Mass. Uff.* 262804. Il necessario controllo di efficacia degli atti sarebbe sostenuto anche dalla l. 23 dicembre 1996, n. 652 che norma, nell'art. 1 co. 2, la conservazione degli atti emanati prima della pronuncia di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione, esclusivamente per le ipotesi incluse nell'art. 34 co. 2 c.p.p. In tutti gli altri casi di astensione o ricusazione, infatti, è da ritenersi sussistente e obbligatorio il controllo di efficacia sugli atti emanati.

<sup>7</sup> Cass., Sez. I, 30 agosto 2005, Di Mauro, in *Mass. Uff.* 231889; Id., Sez. VI, 19 gennaio 2007, Cremonesi.

conservano efficacia e che l'inefficacia sarebbe, dunque, limitata agli atti, specialmente probatori, compiuti dopo l'emissione della dichiarazione della ricusazione<sup>8</sup>. La giurisprudenza che ha intrapreso questa linea ha richiamato anche un'ordinanza della Corte costituzionale<sup>9</sup> che ha espresso il significato dell'art. 42 co. 2 c.p.p. nel senso del recupero dell'attività istruttoria espletata, esclusivamente quando gli atti a contenuto probatorio sono inseriti nel fascicolo del dibattimento.

Dunque, proprio sulla base dei predetti contrasti la prima Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite con il seguente quesito: «se, in caso di accoglimento della istanza di ricusazione del GUP, il decreto che dispone il giudizio - emesso in pendenza della decisione definitiva sulla domanda di ricusazione - possa o meno mantenere efficacia».

*3. Le Sezioni Unite.* La Corte<sup>10</sup> dopo aver indagato i diversi precedenti giurisprudenziali, rileva che, nel caso di specie, la mancanza di una espressa indicazione del giudice della ricusazione, contrastava con l'efficacia espressamente riconosciuta dalle sentenze di merito, a riprova del contrasto evidenziato dalla Sezione semplice, non potendosi sindacare la natura non probatoria del decreto di rinvio a giudizio. Da ricordare, afferma la Corte, è che l'istituto della ricusazione ha il fine di assicurare la corretta applicazione dell'art. 111 della Costituzione, e, in particolare, i principi di terzietà ed imparzialità in esso contenuti. Se così non fosse l'utilizzo del suddetto istituto risulterebbe in aperto contrasto con la garanzia che è teso ad assicurare.

Centrale, però, è la natura del decreto che dispone il giudizio. Le Sezioni Unite hanno affermato che il decreto che dispone il giudizio è «un atto di tipo valutativo e decisorio emesso da un giudice sulla base delle medesime risorse cognitive proprie della fase, con una connotazione funzionale assimilabile alla sentenza per la sua vocazione definitiva della regudicanda preliminare all'instaurazione del dibattimento».<sup>11</sup> Non è, dunque, un mero atto processuale che semplicemente delinea il passaggio ad una fase successiva, dal momento che il giudice, per emetterlo, ha l'obbligo di vagliare gli elementi di prova fino a quel momento acquisiti e di garantire i diritti e le facoltà dell'imputato

---

<sup>8</sup> Cass., Sez. V, 9 maggio 2019, Di Fatta, in *Mass. Uff.* 277848; Id., Sez. III, 16 luglio 2019, Mandalà, in *Mass. Uff.* 277501. Prima ancora Cass., Sez. II, 9 novembre 2005, Del Conte, in *Mass. Uff.* 232936; CASCINI, *Imparzialità e terzietà del giudice: l'incerto destino del decreto che dispone il giudizio emesso dallo iudex suspectus*, in *questa Rivista*, 2020, 2, 2-3.

<sup>9</sup> Corte Costituzionale, ordinanza 25 del 2010.

<sup>10</sup> Cass., Sez. un., 23 dicembre 2020, Gerbino, Mangiameli, Schembri, cit.

<sup>11</sup> Cass., Sez. un., 23 dicembre 2020, Gerbino, Mangiameli, Schembri, cit.

in relazione alla sostenibilità della tesi accusatoria. La peculiarità della funzione di questo provvedimento è confermata anche dalle caratteristiche della fase in cui viene emesso: la Corte costituzionale, infatti, ha chiarito con alcune sentenze<sup>12</sup> che l'udienza preliminare non è più da ritenersi un mero momento di passaggio prima dell'apertura della fase del giudizio, momento centrale del processo, ma, per il sistema odierno, l'udienza preliminare è una delle sedi di valutazione della causa nel merito, così da essere rilevante anche nei termini della rilevazione di un pregiudizio, nei casi di sussistenza della incompatibilità. Diversi sono, infatti i poteri attribuiti al g.u.p., non solo può disporre l'integrazione delle indagini, ma può anche assumere prove d'ufficio, qualora emergessero come decisive ai fini della sentenza. Per questi motivi, mancherebbe quella caratteristica di sommarietà della fase, inizialmente attribuitele, e, di conseguenza, anche le decisioni che la concludono acquisiscono e devono interpretarsi aventi un valore differente. Dunque, l'art. 425 c.p.p. pone il giudice innanzi ad una valutazione di merito circa l'esistenza e consistenza dell'accusa che si traduce in una scelta dicotomica: non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio. Il decreto che dispone il giudizio, dunque, è un atto di natura giurisdizionale, a presidio della posizione dell'imputato che se ingiustificatamente fosse rinviato alla pubblica udienza, subirebbe un forte pregiudizio<sup>13</sup>. Sia il non luogo a procedere sia il decreto che dispone il giudizio, quindi, sono pregiudicati da atti anteriori e, a loro volta, sono idonei a pregiudicare i successivi atti.

Dovendo, per i suddetti motivi, considerare i diversi principi esposti nella sentenza Tanzi, l'accoglimento dell'istanza di ricsuzione rende il decreto che dispone il giudizio, a seguito di accoglimento dell'istanza di ricsuzione, affetto da nullità, ex art. 178 co. 1 lett. a) c.p.p., rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, per difetto del potere giurisdizionale. Il decreto che dispone il giudizio, infatti, è conclusivo della fase processuale dell'udienza preliminare, nella quale viene ritualmente emanato, ed esaurisce i poteri propri del giudice della predetta fase, influenzando, ma separandosi dalle vicende future della causa che verrà successivamente esaminata da altro organo, in particolare il giudice del dibattimento.

Dunque, centrale non è tanto o solo il carattere valutativo del decreto, ma l'irretrattabilità della decisione presa al momento dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, atto che conclude, appunto, il segmento processuale.

<sup>12</sup> Corte cost., n. 224 del 2001; Id., 8 luglio 2002, n. 335.

<sup>13</sup> CASCINI, *Imparzialità e terzietà del giudice: l'incerto destino del decreto che dispone il giudizio emesso dallo iudex suspectus*, cit., 10.

Ciò impone di distinguerlo dagli altri atti, pur nella stessa fase emessi, che possono considerarsi meramente interlocutori e processuali o ancora probatori che il giudice può compiere, anche in pendenza del giudizio di ricusazione, proprio perché non hanno la capacità di definire la regudicanda. È su questi ultimi atti che potrebbe, quindi, porsi la questione circa l'efficacia e validità.

La conclusione cui pervengono le Sezioni Unite è che il divieto *ex art. 37 co. 2 c.p.p.* è applicabile anche al decreto che dispone il giudizio ed opera fino alla pronuncia dell'organo competente per il giudizio di ricusazione. Se il predetto decreto è successivamente emesso dal giudice ricusato, sarà affetto da nullità. È, dunque, superata la decisione del 2010<sup>14</sup> che sosteneva non fosse da ritenersi abnorme il provvedimento con cui il giudice, in pendenza del giudizio sulla ricusazione, pronunciava il decreto di rinvio a giudizio.

Infine, l'art. 41 co. 3 c.p.p. stabilisce che sul merito della ricusazione il giudice decide a norma dell'art. 127 c.p.p. che nel comma settimo prevede la possibilità di ricorrere per Cassazione. Anche se non è un dato letterale, la Corte sostiene che il ricorso è da considerarsi possibile contro la decisione nel merito della ricusazione, a differenza di quanto disposto nel primo comma dell'art. 41 relativo alla dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione. L'istanza di ricusazione, come si è già affermato, attiva un procedimento incidentale, che garantisce l'espletamento del contraddittorio, necessario per emanare l'ordinanza con la quale si chiude il procedimento stesso. Questa è una delle differenze con l'astensione che è sottratto a qualunque impugnazione, vista la natura di provvedimento meramente ordinatorio, di natura amministrativa e non giurisdizionale.

*4. La ratio della ricusazione.* La ricusazione, *ex art. 37 c.p.p.*, accanto alle ipotesi di incompatibilità, previste dagli artt. 34 e 35 c.p.p., viene regolamentata dal codice per garantire terzietà, imparzialità e indipendenza del giudice chiamato a rendere il giudizio, escludendo che, in presenza delle situazioni in questi articoli descritte, possano esercitarsi le funzioni giurisdizionali che sarebbero attribuite al giudice stesso<sup>15</sup>. Principi fondamentali, quelli appena menzionati, che trovano tutela sovranazionale, non solo nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che, nell'art. 47, ha enunciato come un diritto il giudizio emesso dal giudice indipendente e imparziale, ma anche nell'art. 6 par. 1 CEDU in cui si legge che «ogni persona ha diritto a che la

<sup>14</sup> Cass., Sez. V, 31 marzo 2010, Ragosta, in *Mass. Uff.*, n. 247505.

<sup>15</sup> MAZZA, *I protagonisti del processo*, in *Procedura penale*, Torino, 2019, VII ed., 101.

sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge [...]». L'art. 111 della Costituzione italiana, ancora, considera i predetti principi come «condizioni di legalità del processo»; infine gli articoli del codice di rito offrono uno strumento pratico e concreto per l'attuazione di tali principi fondamentali<sup>16</sup>. Occorre chiedersi se le garanzie che il legislatore vuole fornire possono essere ben tutelate dagli istituti dell'astensione e della ricusazione, dal momento che sono congegni discrezionali, che potrebbero non essere innescati correttamente e tempestivamente, non garantendo, quindi, alcuni dei requisiti minimi del giusto processo<sup>17</sup>.

Proseguendo con l'analisi dei suddetti meccanismi, l'art. 42 co. 2 c.p.p. stabilisce che il provvedimento che accoglie la ricusazione (o astensione) indica «se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia». Il controllo, che concerne l'attività processuale del giudice sospetto nella sua interezza, risponde a due diverse necessità contrapposte: la prima è l'effettiva imparzialità del giudice, la seconda la celerità processuale e, dunque, la riduzione degli «sprechi» dell'attività processuale, oltre che il superamento dell'uso dilatorio dello strumento<sup>18</sup>. Il giudice, perciò, deve svolgere l'esame su ogni singolo atto per verificare l'idoneità della condizione psicologica del giudice che li ha emessi. Tuttavia, si pone il problema di capire su quali basi il giudice possa operare questa scelta e, se non dovessero trovarsi, si rimetterebbe all'arbitrarietà dello stesso<sup>19</sup>. Nei casi in cui dovesse mancare la dichiarazione di efficacia degli atti da parte del giudice della ricusazione, occorre capire quale valore deve attribuirsi al silenzio. Come precedentemente sottolineato, parte della giurisprudenza fonda la propria convinzione sul principio di conservazione degli atti<sup>20</sup>, volto a favorire la fermezza dell'organo giudicante, fino a poter sospendere l'intera attività processuale, in attesa della decisione sulla ricusazione; l'altra parte, invece, si sofferma sulla formulazione letterale della norma che, se avesse voluto disciplinare un'efficacia generalizzata, sarebbe stata concepita come «se e in quale

<sup>16</sup> CASCINI, *Imparzialità e terzietà del giudice: l'incerto destino del decreto che dispone il giudizio emesso dallo iudex suspectus*, cit., 5-6.

<sup>17</sup> MAZZA, *I protagonisti del processo*, cit., 101-102.

<sup>18</sup> MINAFRA, *L'inefficacia degli atti nel processo penale*, Padova, 2019, 89.

<sup>19</sup> BACCARI, *Astensione del giudice e utilizzabilità delle prove già assunte*, questa Rivista, 2011, 2, 2.

<sup>20</sup> Anche la Relazione al Progetto preliminare sostiene che «il principio sottostante alla disposizione del comma 2 è quello di conservazione degli atti», Relazione al progetto preliminare, in *Gazz.Uff.* 24 ottobre 1988 n. 250, Serie generale, suppl. ord. n. 2, p. 20.

parte gli atti già compiuti perdono efficacia»<sup>21</sup>. La categoria dell'efficacia è stata definita come una categoria «a sé stante tra quelle predicabili per gli atti giuridici»<sup>22</sup>, è prevista dal legislatore, infatti, nelle ipotesi di tutela di interessi “superiori”, oltre quelli propri delle parti e, spesso, di rango costituzionale. Se questa è la *ratio* non può pensarsi una sorta di sanatoria attraverso il silenzio delle parti, la loro “acquiescenza”, infatti, non può superare il rispetto dei principi fondamentali volti a garantire la terzietà ed imparzialità del giudice, quali caratteristiche peculiari della sua funzione, necessarie per salvaguardare il giusto processo<sup>23</sup>.

Accanto a ciò c'è da aggiungere che manca l'ipotesi di una ricsuzione del giudice che decide sulla ricsuzione: la *ratio* di tale assenza è certamente da rinvenirsi nella preoccupazione del legislatore di ingiustificate istanze volte alla mera paralisi del processo, ma c'è da rilevare che potrebbero sussistere motivi di ricsuzione, non proponibili, considerando i giudici del giudizio incidentale “immuni”<sup>24</sup>.

Altra questione è quella relativa al fatto che la decisione del giudice della ricsuzione, quale procedura incidentale, è presa *de plano*, senza, quindi, interpellare le parti che non hanno facoltà di impugnazione della eventuale declaratoria di inefficacia. La sentenza qui annotata si distanzia dalla precedente Digiacomoantonio<sup>25</sup> che riteneva non impugnabile l'ordinanza *ex art. 42 co. 2 c.p.p.* e, per ricondurla ai principi costituzionali, ammetteva che il giudice del merito successivo potesse valutare liberamente gli atti dichiarati efficaci dal giudice predisposto al giudizio sulla ricsuzione. Le Sezioni Unite Gerbino non condividono, appunto, questa interpretazione, sottolineando che modificherebbe vistosamente non solo il significato del giudizio della ricsuzione, quale incidentale, volto ad una chiusura immediata e definitiva, ma anche il valore del provvedimento emesso a chiusura dello stesso che diverrebbe a carattere dichiarativo ed interinale. Il giudice di merito, in sostituzione di quello ricsutato, infatti, potrebbe scegliere di considerare in maniera diversa gli atti dichiarati inefficaci dal giudice della ricsuzione, così inficiando la procedura incidentale e la relativa ordinanza e, tutto ciò, potrebbe avere conseguenze anche nei confronti delle strategie delle parti che si troverebbero da-

<sup>21</sup> L'ipotesi è formulata da TREVISSON, LUPACCHINI, *La ricsuzione del giudice nel processo penale*, Milano, 1996, 259 e ripresa dalla motivazione della sentenza Cass., Sez. un., 5 aprile 2011, n. 13626, Digiacomoantonio, cit.; MINAFRA, *L'inefficacia deli atti nel processo penale*, cit., 90.

<sup>22</sup> GIANNINI, *Inefficacia*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1971, 337.

<sup>23</sup> BACCARI, *Astensione del giudice e utilizzabilità delle prove già assunte*, cit., 8-9.

<sup>24</sup> MAZZA, *I protagonisti del processo*, cit., 110.

<sup>25</sup> Cass., Sez. un., 5 aprile 2011, Digiacomoantonio, cit.

vanti atti, anche a contenuto probatorio, che pensavano, ormai, inefficaci<sup>26</sup>. Ad ogni modo, l'attività di selezione degli atti emanati dal "giudice sospetto" è da ritenersi pregiudiziale e vincolante rispetto alla scelta di utilizzo degli stessi atti in dibattimento, *ex art. 511 c.p.p.*<sup>27</sup>.

**GIULIA FIORUCCI**

---

<sup>26</sup> ALMA, *Gli effetti processuali dell'accoglimento della dichiarazione di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare: la sentenza delle Sezioni Unite*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it).

<sup>27</sup> BACCARI, *Astensione del giudice e utilizzabilità delle prove già assunte*, cit., 6.